

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 83/05/2011

FATTO

La vertenza riguarda avviso di accertamento IVA anno 2003 (€ 28.184,00) per imposta ritenuta evasa nei confronti della Franciacorta S.r.l. in seguito ad attività di accertamento compiuta nei confronti della Società Elettromeccanica. La società Franciacorta svolge attività di ristorazione all'interno del locale denominato Q.I. Clubbing con sede in Erbusco (Bs). La Franciacorta offre unitamente alla ristorazione, spettacoli di ballo ed intrattenimento tra una portata e l'altra.

1) La Franciacorta nell'anno 2002 acquistava dalla società Dee-Jay Service un impianto di audio e di illuminazione per il complessivo ammontare di € 148.500,00;

2) successivamente la Franciacorta ha avuto difficoltà economiche perciò per creare liquidità ricorreva ad una operazione di lease back;

3) In che cosa è consistita questa operazione: l'impianto di audio e illuminazione veniva ceduto alla società Elettromeccanica S.r.l. per complessivi € 169.105,00. Detto importo è comprensivo dell'IVA contestata;

4) Perché è stata scelta la società Elettromeccanica? Perché la stessa faceva parte della compagine sociale della Franciacorta S.r.l. e lo scopo, a parere dei verbalizzanti era quello di creare un indebito credito IVA in capo alla Franciacorta. La contestazione è ai sensi dell'art. 21 comma 7) DPR 633/1792 se viene emessa fattura per operazioni inesistenti la imposta è dovuta per l'intero ammontare;

5) la Elettromeccanica poi, cedeva gli impianti in questione per € 140.921,00 più IVA pari a € 28.184,00 alla SBS Leasing S.p.A. di Brescia. Il prezzo di vendita tra Franciacorta e Elettromeccanica e tra Dee Jay Service e Franciacorta è sempre lo stesso € 169.105,00. Il prezzo è comprensivo di IVA;

6) La SBS Leasing S.p.A. consegnava detti impianti di audio e illuminazione poi alla Franciacorta S.r.l. con sede in Erbusco la quale stipulava un contratto di leasing in proposito;

7) I verbalizzanti, in sede di verifica alla Elettromeccanica, non rinvenivano nel registro dei beni ammortizzabili alcuna traccia dei beni oggetto della cessione

8) In merito alla suddetta operazione è da rilevare che sia la società Elettromeccanica che la Franciacorta non hanno come oggetto della attività nulla di attinente con la vendita di componenti e materiali per impianti audio e di illuminazione (in tal senso scrive l'Agenzia delle Entrate nel suo accertamento);

9) i verbalizzanti hanno ritenuto l'operazione fittizia poiché tesa esclusivamente ad ottenere liquidità grazie all'accredito dell'importo pattuito da parte della SBS leasing alla Elettromeccanica S.r.l.;

Avverso l'avviso di accertamento veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia la quale respingeva lo stesso in quanto la ricostruzione fatta da parte del ricorrente appare incompatibile con i dati documentali prodotti dalla Agenzia e non si capisce su quale base giuridica possa essere stata svolta l'operazione. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello dal contribuente alla Commissione Tributaria Regionale di Milano con le seguenti motivazioni: la Franciacorta non ha mai detto di aver venduto i beni direttamente alla SBS Leasing in quanto li ha ceduti ad Elettromeccanica; la Franciacorta ha acquisito i beni dalla Dee Jay Service nei cui confronti non sono state svolte indagini e contestazioni. Per la Corte di Cassazione non sono richieste formalità particolari per la configurazione del contratto di lease back.

La fattura emessa dalla Franciacorta nei confronti della Elettromeccanica per la vendita del sistema di illuminazione, veniva regolarmente pagata dalla stessa. Di conseguenza la stessa fattura non può considerarsi fittizia. L'onere di dimostrare la falsità della fattura è a carico della amministrazione finanziaria. Vi è stata una modificazione della contestazione da parte della Agenzia delle Entrate in quanto detta contestazione che in un primo momento consisteva nella emissione di fatture oggettivamente inesistenti veniva modificata quale inesistenza soggettiva delle singole operazioni. L'appello si conclude con la condanna dell'ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso e con rifusione delle spese. Presentava proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Chiari affermando che le eccezioni in ordine ad una diversa qualificazione dei fatti da parte dell'ufficio non sono rilevanti e che le complessive risultanze istruttorie hanno evidenziato la fittizietà delle operazioni. Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di spese ammontanti ad €2.221,88

DIRITTO

Il contratto di "sale and lease back" in virtù del quale il proprietario di un cespite lo aliena al soggetto che contestualmente glielo cede in leasing, non è di per sé illecito, però può agevolmente prestarsi ad alcuni rilievi, quali il patto commissorio, sicché la sussistenza di una causa lecita va valutata caso per caso. Nel caso specifico si riscontrano alcuni comportamenti del contribuente che ingenerano dei dubbi che la parte ricorrente non ha provveduto a chiarire in modo convincente. Innanzitutto desta perplessità, l'acquisto, da parte della Franciacorta, di un impianto di amplificazione molto costoso da una società che esercita l'attività di ristorazione. Dalla documentazione in atti si rileva che nel libro dei cespiti della Elettromeccanica, l'impianto di audio e di illuminazione acquistato dalla Franciacorta, non è stato trascritto. Non esiste, poi, alcun documento di trasporto che attesti la consegna del bene. Non trova giustificazione, poi, l'acquisto, da parte della Elettromeccanica, di beni non inerenti l'attività esercitata dalla stessa. Il fine tipico del lease back poteva pacificamente raggiungersi con una cessione diretta da parte della società Franciacorta alla società di leasing. Si ritiene che questi elementi, unitamente ad altri rilievi contestati, abbiano, comprensibilmente, indotto l'Agenzia delle Entrate competente al recupero, per l'anno di imposta 2003, dell'IVA pari a €28.105,00 ai sensi dell'art. 21 comma 7) D.lgs 633/1972.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna lo appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €2.221,88.